

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO  
E ESTAR, ente di supporto tecnico amministrativo regionale  
PER ATTIVITA' di MEDICO COMPETENTE  
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m.**

**tra**

**l'Azienda USL Toscana Centro** (di seguito denominata Azienda), con sede legale in Firenze, piazza S. Maria Nuova, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Valerio Mari;

**e**

**l'Ente di supporto tecnico amministrativo regionale** (di seguito denominato "ESTAR") con sede legale in Firenze, via di San Salvi, 12 Palazzina 14 Codice Fiscale e partita IVA 06485540485, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Massimo Braganti, ivi domiciliato in ragione della sua carica;

**premessso**

**che**, ESTAR con nota prot. n. 64596 del 20/11/2023, non disponendo della figura professionale di medico competente, ha fatto richiesta all'Azienda USL Toscana Centro di stipula di convenzione per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria da svolgere, da parte del medico competente, ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008;

**che** ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 115 comma 1 lettera d) e dall'art. 117 comma 7 e comma 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Sanità, sottoscritto in data 19/12/2019, è possibile svolgere attività professionale, richiesta a

pagamento da terzi all'Azienda, fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno delle strutture mediante apposita convenzione;

**che** a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti si è convenuto sulla possibilità di far fronte alla richiesta di ESTAR con il personale dirigente dipendente dell'Azienda, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

**che**, relativamente alla richiesta di Estar di esecuzione di esami di laboratorio e accertamenti clinici correlati alle attività del medico competente, si rimanda a specifica convenzione per l'erogazione di prestazioni, strutturata e gestita da parte del Dipartimento Approvvigionamento prestazioni, beni e servizi dell'Azienda;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'Azienda si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire a ESTAR la continuità nella salvaguardia della salute dei lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria ed in particolare attività di medico competente, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.i.m. con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 25, 29, 35, 39, 40 e 41, da rendere mediante il proprio personale dirigente medico, a rapporto esclusivo, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per le attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto. Durante lo svolgimento delle visite sanitarie connesse all'attività di medico competente, possono essere svolte, se necessarie, le prestazioni di visiotest e/o esami audiometrici.

3. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa costituire una limitazione ai compiti richiesti per l'espletamento della funzione, il Medico Competente dovrà:

- a) collaborare con il datore di lavoro per la valutazione del rischio e la compilazione del documento di valutazione dei rischi (art. 25 - comma 1, lettera a);
- b) svolgere attività di formazione e informazione di carattere sanitario;
- c) collaborare con il datore di lavoro per la programmazione delle attività in materia di pronto soccorso (art. 45 e D.M. 15/7/2003 n. 388) e delle attività di formazione e in-formazione di carattere sanitario;
- d) visitare gli ambienti di lavoro (art. 25 - comma 1, lettera I);
- e) partecipare alle riunioni periodiche effettuando le comunicazioni previste;
- f) compiere gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41, esprimendo giudizi di idoneità e svolgendo i compiti correlati;
- g) compiere gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, fra cui anche gli accertamenti tossicologici sul personale adibito a mansioni a rischio;
- h) esercitare funzioni di consulenza generale e di coordinamento delle attività sanitarie inerenti il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e leggi correlate.

4. L'ESTAR si impegna a fornire ai medici competenti tutte le informazioni previste dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs n. 81/2008.

### **ART. 2 - Sede**

1. L'Azienda individua, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, le sedi della SOS Medicina Preventiva dell'AUSL Toscana Centro più prossime alle Sedi ESTAR collocate nell'ambito dell'Area Vasta Centro della Regione.

**Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'attività di cui all'art. 1 viene svolta dal personale dirigente medico dell'Azienda, a rapporto esclusivo, in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto della presente convenzione fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, che abbia dato la propria disponibilità, compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda che hanno caratteristica di priorità, in modo da garantire la regolarità del funzionamento della struttura di appartenenza del personale coinvolto e l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali.

2. Le attività oggetto della presente convenzione sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento. Non intercorre pertanto alcun rapporto di lavoro tra il personale aziendale ed Estar.

3. L'Azienda individua la Dr.ssa **Raffaella Giannini**, Direttore della SOC Medicina Legale ospedaliera e di gestione dei conflitti, referente dell'attività di cui alla presente convenzione. In particolare, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente di cui alla presente convenzione, vengono individuati professionisti di riferimento il dott. **Alessandro Mani**, Direttore della SOS Medicina preventiva, il Dr. **Enrico Luchetti** e la Dr.ssa **Carla Fiumalbi**, dirigenti medici a rapporto esclusivo assegnati alla SOS Medicina preventiva, in virtù delle competenze professionali richieste e dei requisiti posseduti. Si dà atto che le funzioni suddette potranno essere svolte anche da ulteriori professionisti a rapporto esclusivo assegnati alla SOS Medicina preventiva in possesso dei necessari requisiti ed a seguito di specifica nomina. Vengono inoltre assegnate al Dr. **Alessandro Mani**, ai sensi dell'art. 39 comma 6 del D.Lgs 81/2008, le funzioni di coordinamento delle attività di tutti i Medici Competenti nominati da ESTAR in tutte le Aree Vaste della Regione Toscana oltre che di supporto e sostituzione, in caso di necessità, dei Medici Competenti individuati nella presente convenzione.

4. In caso di necessità ed urgenza (dimissioni del titolare, altre cause di cessazione, ovvero assenze prolungate dal servizio, relativamente ai dirigenti medici dell'Azienda USL Toscana Centro individuati nel precedente comma 3), al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni di Medico Competente, l'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo di eventuali sostituti; detta comunicazione, previo riscontro di accettazione da parte del contraente, costituirà integrazione della presente Convenzione.
5. L'attività oggetto della presente convenzione prevede un impegno orario determinato in relazione alle esigenze correlate alle funzioni da svolgere: in particolare si stimano, su base annua, nr **90 ore** per lo svolgimento delle attività proprie del medico competente e **nr. 15 ore**, su base annua, per l'attività di coordinamento.
6. Le prestazioni dovranno essere svolte secondo la programmazione di ESTAR e comunque d'intesa con il referente delle attività dell'Azienda.
7. L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore per il singolo dirigente, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.
8. Il personale dirigente medico dell'Azienda si reca alla sede di cui all'art. 2 della presente convenzione utilizzando propri mezzi.
9. La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale, nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare la presente convenzione, nei termini previsti dal successivo art. 8.

### **Art. 4 - Tariffe**

1. ESTAR si impegna a corrispondere all'Azienda, per le prestazioni

oggetto della presente convenzione, effettuate dal personale dirigente medico dell'Azienda, al di fuori dell'orario di lavoro istituzionalmente dovuto, le seguenti tariffe:

- **tariffa oraria** per attività di sopralluoghi e riunioni presso spazi ESTAR pari ad **euro 107,00**;
- **tariffa oraria** per attività di coordinamento presso spazi AUSL Toscana Centro pari ad **euro 113,00**;
- **tariffa a prestazione** per visita medica di medico competente senza strumentazione pari ad **euro 35,50**;
- **tariffa a prestazione** per visita medica di medico competente con strumentazione pari ad **euro 54,50**;

**2.** L'Azienda, a seguito di trasferimento dal parte di ESTAR dell'importo complessivo dovuto per l'attività resa, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al personale dirigente medico che ha svolto l'attività.

**3.** L'attività resa da parte del personale dirigente medico dell'Azienda viene opportunamente rendicontata e validata dal referente aziendale, in modo che vengano attestati con cadenza mensile su apposita reportistica il nominativo del dirigente dell'Azienda, i giorni, le ore impegnate e il nr delle prestazioni erogate ed oggetto della presente convenzione, con specificati i nominativi dei dipendenti Estar visitati. Con cadenza mensile, il report di cui sopra viene inviato alla competente struttura ESTAR per consentire una adeguata verifica rispetto alle attività svolte. Il report viene validato da Estar e trasmesso alla SOS Libera professione dell'Azienda per la presa in carico ai fini della fatturazione.

**4.** Le tariffe relative all'attività svolta sono corrisposte da ESTAR, a seguito di fattura emessa dal Dipartimento Amministrazione, pianificazione e controllo di gestione dell'Azienda USL Toscana Centro, su richiesta della SOS Libera professione, secondo le modalità indicate in fattura.

**5.** I compensi spettanti al personale dirigente medico dell'Azienda che ha

svolto l'attività saranno corrisposti a seguito di pagamento della fattura da parte di ESTAR.

**6.** La quota di spettanza del personale dirigente medico dell'Azienda che ha svolto le prestazioni, trattenuti i costi aziendali, l'IRAP e l'utile aziendale, è al lordo delle imposte ed è comprensiva dei tempi e dei costi di percorrenza.

#### **Art. 5 - Responsabilità**

**1.** La responsabilità civile verso terzi ed infortuni, ad esclusione della colpa grave e dolo, per l'attività svolta dai dirigenti dell'Azienda verrà garantita secondo le modalità organizzative vigenti presso l'Azienda stessa.

**2.** ESTAR, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata.

#### **Art. 6 – Trattamento dati personali**

**1.** Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, divenuto efficace dal 25 maggio 2018 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. le parti, Azienda USL Toscana Centro e ESTAR, si qualificano ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR quali autonomi Titolari del trattamento dei dati relativamente all'attività di cui alla presente convenzione. Per effetto di quanto evidenziato, le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

**2.** Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

3. L'Azienda USL Toscana Centro, infine, garantisce che il personale ad essa afferente e coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione sia vincolato al rispetto del segreto professionale.

**Art. 7 – Normativa Anticorruzione**

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

**Art. 8 - Durata**

1. La presente convenzione decorre dal 01/01/2024 ed ha validità annuale e potrà essere rinnovata previa richiesta ed accettazione scritta delle Parti per un ulteriore anno alle medesime condizioni, mediante scambio di corrispondenza via PEC. Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità della convenzione, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per entrambe le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

**Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali**

1. La presente Convenzione è redatta in un unico originale, firmato digitalmente dalle parti contraenti
2. Le spese di bollo sono assolte in modo virtuale da parte di ESTAR, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze 1 - Prot. n. 46020 del 27/05/2015.
3. Si prescinde dalla registrazione con riserva di provvedervi in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 comma2 del D.P.R. n.131/86. In tal caso il relativo onere sarà a carico della Parte interessata.
4. Le parti convengono altresì che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale, sia competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Letto approvato e sottoscritto.

Firenze, \_\_\_\_\_

Azienda USL Toscana Centro  
Il Direttore Generale

Ing. Valerio Mari  
\_\_\_\_\_

ESTAR  
Il Direttore Generale

Dr. Massimo Braganti  
\_\_\_\_\_